bollo32

Euro

Spazio riservato all'ufficio Convenzione n°	Protocollo n°	/V/6	del	/	_/20	
			Г			52 - \$
				Mar	ca da	

# CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI e TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI TRA

L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 800004350163, con sede legale in Bergamo Via Salvecchio ,19 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi internazionali, Dott.ssa Elena Gotti, domiciliata per la carica in via S. Bernardino 72/e - 24122 Bergamo, a ciò autorizzata con delega del Rettore del 05.10.2015 - prot. n. 66129/II/1

"L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario" di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Sondrio, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, codice fiscale/P. IVA 00988090148 rappresentata legalmente dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino in esecuzione della Delibera n. 228/2016, domiciliato per la carica presso detta Sede Codice ATECO n. 861010;

#### Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

# Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida in materia di tirocini del 25/05/2017 e successive modifiche e della D.g.r X/7763 del 17/01/2018 della Regione Lombardia, ASST Valtellina e Alto Lario [denominazione del soggetto ospitante] si rende disponibile ad accogliere contemporaneamente nelle sue strutture un numero massimo di tirocinanti, secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:

A) Per i tirocini curriculari

N° risorse umane totali	Nº tirocini curriculari attivabili		
Fino a 5	1		
Da 6 a 20	2		
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti		

Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;

- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, a condizione che il loro contratto abbia avvio prima dell'inizio del tirocinio e si concluda posteriormente alla fine del tirocinio
  - i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile n. 142;

Inoltre l'ASST Valtellina e Alto Lario [denominazione del soggetto ospitante] si impegna a rispettare le seguenti disposizioni: -non attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

#### Art. 2- LE PARTI

- A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
- B) Il soggetto ospitante: [nome dell'azienda].
- C) Il tirocinante: soggetto iscritto a un corso di studi, che debba svolgere il tirocinio ai fini di conseguire CFU, previsti dal suo piano di studi o di redigere la tesi di laurea o che abbia conseguito un titolo di studio, per i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.

#### Art. 3- OBBLIGHI DELLE PARTI

A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante.

Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.

Il soggetto promotore si impegna a fornire al tirocinante la formazione sulla sicurezza (parte generale) in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

Il soggetto promotore si impegna ad informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza.

# B) Il soggetto ospitante dichiara:

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di layoro.
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni.

### Inoltre si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al soggetto promotore;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore.
- segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo. N.B: E' ammessa una sola richiesta di proroga
- predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore;

- farsi carico, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante:
  - b) risponde degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale DPI laddove previsti.
- c) è responsabile della formazione sulla sicurezza -parte specifica- in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
- d) si accerta che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale.
- e) Informa il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio, per le parti di propria competenza.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- seguire le indicazioni del tutor supervisore;
- seguire le indicazioni e le informazioni ricevute dall'ente promotore e dall'ente ospitante per le parti di loro competenza, relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- compilare il registro di tirocinio durante la permanenza in azienda;
- restituire all'Ufficio Orientamento, Stage & Placement il registro di tirocinio entro 1 mese dal termine del tirocinio
- dichiarare la presenza o l'insorgenza di eventuali patologie o dello stato di gravidanza al momento dell'avvio del tirocinio o successivamente durante il tirocinio per la necessaria verifica di compatibilità con l'attività svolta;

Inoltre la "Sorveglianza sanitaria" prevista dall'articolo 41" del D. Lgs 81/08, laddove prevista, sarà a carico del tirocinante.

## Art. 4- TIPOLOGIE DI TIROCINIO

L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:

# A) TIROCINI CURRICULARI

Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. I destinatari sono:

- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo; che debbano svolgere il tirocinio ai fini di conseguire CFU, previsti dal piano di studi o ai fini di redigere la tesi finale
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale e che debbano svolgere il tirocinio ai fini di conseguire CFU, previsti dal piano di studi o ai fini di redigere la tesi finale

Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei relativi Corsi di Studio- Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e le disposizioni dei Corsi di Studio in materia di Tirocini.

Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo approvato dagli Organi di Ateneo.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 5 tirocinanti.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante di almeno 15 gg, segnalate sul progetto

formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

### B) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Tali tirocini sono regolamentati dalle linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.

Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.

### Art.5 - PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sull'utilizzo dei propri dati personali dall'altra parte per le seguenti finalità:

- gestione della relazione derivante dalla Convenzione stessa; i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati esclusivamente per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto di convenzione in essere tra le medesime parti, all'erogazione e gestione dei servizi connessi e all'eventuale gestione dei reclami.
- adempimento di obblighi o esercizio di diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da contratti collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi legali cui sono soggette le parti
- Se-necessario per accertare, esercitare e/o difendere i diritti in sede giudiziaria. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse

I dati personali saranno conservati per tutta la durata della convenzione, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle parti deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative dal proprio datore di lavoro. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione si rendesse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione o rendesse più agevole la gestione di rapporti dalla stessa derivati. I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

Le parti prendono altresì atto dei diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt. 7-10 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016. In particolare, la normativa sulla tutela dei dati personali garantisce a ciascun interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.

Ove l'interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali..

Le parti si impegnano ad informare, per la parte di loro competenza il/la tirocinante relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del tirocinio

#### Art. 6- VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di 5 anni ed il rinnovo avverrà tramite scambio di lettere tra le parti.

#### Art. 7- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Bergamo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo in materia di tirocini disponibile sul portale www.unibg.it

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018

#### **Art. 8- SOTTOSCRIZIONE**

Ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e all'invio dello stesso via PEC

#### Art. 9- SPESE

- 1.La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni
- 2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a €32 per ciascun originale;

Nel caso di PA tale imposta verrà assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:

- 1- Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
- 2. assolvendo il pagamento virtualmente e allegando La "Dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo", scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale. Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo,	Sondrio			
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
E PROGRAMMI INTERNAZIONALI	(Dr. Carlo Maria Iacomino)			
(dott. ssa Elena Gotti)				